



COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@comunediandali.it

ORDINANZA N° 30/2020

Oggetto: Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adozione nuove misure riguardanti la circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 il suolo pubblico o di (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 16 e 17/2020 recante *“Misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con il DPCM del 26 aprile 2020 ha disposto nuove misure di contenimento del contagio Covid 19, modificando e/o integrando di fatto le disposizioni contenute nei precedenti DPCM dell' 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché quelle contenute nelle ordinanze del Ministro della salute singolarmente emesse e/o di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 maggio 2020;

Ritenuto necessario, al fine di un graduale ritorno alla normalità, procedere alla riapertura di alcune zone cittadine, come parchi pubblici, ville, aree verdi, per le medesime finalità rappresentate nel DPCM del 26 aprile 2020 e comunque nel rispetto delle misure di contenimento del contagio Covid 19 a livello nazionale;

Considerato ancora che far data dal 15.03.2020 i cittadini non hanno potuto far visita a i propri congiunti deceduti ed allocati nel cimitero comunale, ed appare pertanto opportuno procedere alla riapertura di tale struttura tenuto conto che, le visite e la memoria dei propri defunti, costituiscono parte essenziale della vita della nostra società;

Visto che, ad oggi, fortunatamente in un contesto comunale buono, quale il nostro, che non ha avuto persone positive al Covid-19, è possibile procedere alla riapertura al pubblico del cimitero, per tutti i cittadini residenti e dimoranti nel territorio comunale, consentendo in tal modo che ognuno possa trovare sollievo e conforto nel portare un saluto ed una preghiera ai propri cari defunti, con l'obbligo di adottare, comunque, le precauzioni utili a impedire il propagarsi dell'infezione interpersonale utilizzando la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento utile per la copertura di naso e bocca, guanti monouso e mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno un metro tra i singoli individui ed evitando qualsiasi possibile assembramento;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il decremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Visti:

- L'art. 50 del D.lgs 267/2000 concernente le competenze del Sindaco;

- Lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. L'apertura al pubblico, con decorrenza dal 4 Maggio 2020, dell'area sportiva "Tommaso e Antonio Colistra", del Parco giochi sito in corso C. Colombo;
2. L'apertura al pubblico, con decorrenza dal 6 Maggio 2020, del Cimitero Comunale dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
3. La fruizione dei seguenti spazi è subordinata al rispetto delle misure di distanziamento sociale interpersonale ed all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale qualora non fosse possibile il rispetto delle distanze di sicurezza;
4. E' fatto assoluto divieto di qualsiasi possibile assembramento;
5. Resta vietato l'utilizzo dei giochi per bambini in corso Colombo e l'utilizzo dei campi di calcio e tennis e della palestra all'aperto nell'area sportiva;
6. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 è possibile l'attività sportiva e motoria svolta individualmente o con persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche non nella immediate vicinanze della propria abitazione e senza limiti temporali ma nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento e prevenzione del contagio;

Dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, cessano di produrre effetto le precedenti disposizioni comunali che ne siano in contrasto.

Per quanto non espressamente modificato o reso inefficace dalla presente Ordinanza restano valide le precedenti disposizioni emanate per l'emergenza, nonché le disposizioni regionali e nazionali vigenti.

Ai sensi del punto 1 lett D) del DPCM del 26 aprile 2020 è comunque vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, ed il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale disposizione.

Resta fermo l'obbligo delle distanze sociali e l'utilizzo dei DPI come espressamente previsto dai precedenti DPCM in materia.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi della legge 689/81 e s.m.i.

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa al Comando Stazione Carabinieri sede di Belcastro, affinché, per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Casa Comunale, li 03-05-2020

Il Sindaco
Dot. Pietro Antonio PETA



COMUNE DI ANELLI
11 Sindaco